COMUNEDICAMEROTA

PROVINCIA DI SALERNO

CAPITOLATOSPECIALE

GESTIONEINCONCESSIONEEX ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLE AREE IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 34/2008 E SUCCESSIVE, DELLO SPECCHIO ACQUEO DI 18.420 MQ DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO ED IN PARTICOLARE A TRE PONTILI

TRAMITE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023

1. **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**: l'oggetto della presente convenzione è la gestione della concessione demaniale marittima n. 34/2008 e successive, rilasciate dalla Regione Campania e relative allo specchio acqueo di 18.420 mq destinato alle attività di ormeggio ed in particolare a tre pontili, come di seguito descritti:
   - n.1 pontile galleggiante di lunghezza pari a 80,00 m e larghezza pari a 2,52 m;
   - n.1 pontile galleggiante di lunghezza pari a 124,00 m e larghezza pari a 2,52 m;
   - n.1 pontile galleggiante di lunghezza pari a 116,00 m e larghezza pari a 2,52 m;
   - le banchine dell'area di porto alla radice dei predetti pontili indicate con il n.14;
   - la banchina del molo di sottoflutto (diporto uso commerciale e diporto) rispettivamente distinta al numero 16 e 17 della planimetria generale della concessione del Porto di Camerota;

   La gestione delle attività da esplicarsi all'interno dello specchio acqueo sarà affidata conformemente a quanto previsto dall'art. 45bisdel Codice della Navigazione, con una durata di **3 anni** a decorrere dal *01/01/2025*, e quindi con effetto fino al *31/12/2027* fatto salvo diversa determinazione della normativa di applicazione della direttiva n.2006/123/CE del Parlamento europeo (nota come *Direttiva BOLKESTIAN*), tramite espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.lgs. 36/2023. La procedura di affidamento e l'esecuzione della concessione sono regolamentate dalla PARTE II - CONTRATTI DI CONCESSIONE del D.lgs. 36/2023.

2. **INTERVENTI SULL'AREA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DECORO DEGLI ESERCIZI**: l'area data in concessione, incluse le opere ivi esistenti, nonché tutte le strutture accessorie all'esercizio, viene consegnata nello stato di fatto in cui si trova e, comunque, il concessionario dichiara di averla vista e gradita, e di ritenerla idonea all'uso.
   Il concessionario, durante la durata della concessione, avrà l'obbligo di mantenere tutta l'area, inclusi gli accessori, in perfetto stato di manutenzione, riconoscendosi quindi obbligato alla manutenzione ordinaria, e dichiarandosi custode dell'area, contestualmente, si impegna, ora per allora, a riconsegnare l'area nel medesimo stato di fatto, salvo il normale deperimento d'uso. Inoltre, tutti i lavori *(ordinari e straordinari)* che si renderanno necessari sul suolo comunale e nello specchio d'acqua concesso, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio tecnico Comunale. A tal fine, i concessionario è tenuto ad avvisare, per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.camerota@asmepec.it, detto Ufficio della data di inizio dei lavori. Tutti i lavori

devono essere preventivamente autorizzati, nei modi e termini di legge. Il concessionario e la ditta costruttrice sono gli unici responsabili dell'esecuzione dei lavori, rimanendo il Comune manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Ultimate le opere, l'Ufficio tecnico del Comune provvederà, in contraddittorio con il concessionario, alla verifica della regolare esecuzione delle stesse, che dovranno risultare da apposito verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire tutti gli interventi o modifiche che, in sede di verifica tecnica, siano ritenuti necessari. In caso di mancata o carente manutenzione, così come in caso di mancata esecuzione delle opere obbligatorie, l'amministrazione comunale può ,previa diffida, con fissazione di un termine non inferiore a 5(cinque)giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni per l'esecuzione dei lavori, provvedere d'ufficio, a spese del concessionario, con facoltà di rivalersi sulla polizza fideiussoria di cui in fra, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della polizza fideiussoria predetta e limitatamente alle singole opere. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, all'interno dell'area dell'approdo, uno spazio da adibire a distributore di carburante che potrà essere affidato in gestione al concessionario o a terzi.

3. **CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE, STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA, POLIZZA ASSICURATIVA:** Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

- non rientrare nelle circostanze di cui all'art. 94 del Codice tali da comportare causa di esclusione automatica.
- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.lgs. 36/2023.
- aver realizzato, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale pari ad almeno Euro 960.000,00 (novecentosessantamila) dimostrabile mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di n. 1 o 2 servizi analoghi nella gestione di porti e/o approdi turistici in favore di amministrazioni pubbliche o enti privati, di importo complessivo (da intendersi anche quale canone corrisposto al concedente) pari ad almeno Euro 480.000 (quattrocentottantamila), da comprovare secondo quanto disposto dall'art. xx

(REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) del Disciplinare di gara;

- dichiarare la disponibilità di personale adeguato all'effettuazione dei lavori di dragaggio (mantenimento del fondale a-1,5m sul livello medio mare);
- avere tra il personale addetto alla struttura almeno due unità munite di patente nautica;
- avere disponibilità di una barca a motore per servizio clienti;

Il Concessionario sarà tenuto a:

- stipulare, ai sensi dell'art. 117, commi 10 e 12, del D.lgs. 36/2023, polizza assicurativa di responsabilità civile vs. terzi con un massimale non inferiore ad Euro5.000.0000,00, comprensiva di R.C.O. con un massimale di almeno€.1.000.000,00;
- **garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione** mediante costituzione di cauzione definitiva stipulata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, per un importo pari al 10% del valore della concessione indicato al successivo art. 6, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023. La polizza fideiussoria dovrà essere costituita e consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, ed in particolare tra il momento di aggiudicazione e quello di sottoscrizione dell'atto di concessione. Nell'atto di concessione sarà imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, dopo aver diffidato come previsto dall'art.2, escuta, senza contraddittorio con il concessionario, in tutto o in parte, la fideiussione limitatamente all'entità dell'inadempimento.

4. **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**: Il concessionario avrà l'obbligo di iniziare la gestione delle attività dalla data di presa in consegna dell'area, che avverrà presumibilmente dal 01/01/2025, mantenendo il servizio continuato per tutto il periodo di durata della concessione, nei termini dettagliatamente e puntualmente individuati nell'art. 6.5 del regolamento, e di gestire tutti i servizi accessori con la diligenza del buon padre di famiglia e rispettando le normative nazionali e regionali. Il concessionario dovrà provvedere al dragaggio del bacino portuale assumendosi in proprio le relative spese nei termini e nelle modalità stabilite nell'accordo sottoscritto dai concessionari; in caso di inottemperanza al citato obbligo l'amministrazione concedente, fermo quanto stabilito sub. 3, potrà ottemperarvi direttamente imputandone le spese al concessionario. Il concessionario avrà altresì l'obbligo di attrezzare all'interno dell'edificio adibito a centro servizi, un ufficio di gestione ed amministrazione dell'approdo. Il concessionario dovrà consentire al personale dell'amministrazione concedente libero accesso per l'espletamento della vigilanza e delle attività inerenti

alla funzionalità dell'approdo. Il concessionario avrà l'obbligo di stipulare i contratti di somministrazione di tutti i servizi, incluso l'obbligo di qualsivoglia adeguamento e rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza, segnali luminosi, rispetto della normativa ambientali. In ogni caso, il concessionario dovrà attenersi strettamente e puntualmente a tutti gli obblighi previsti nel citato regolamento, nessuno escluso.

5. **DURATA DELLA CONCESSIONE**: La presente concessione avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti presumibilmente dal 01.01.2025 al 31.12.2027, salvo eventuale rinnovo di un ulteriore anno che potrà essere concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6. **VALORE DELLA CONCESSIONE**: Il valore della concessione è determinato in Euro 1.853.796,24 ai sensi dell'art.179 D.lgs. 36/2023, avendo stimato un fatturato annuo di Euro 617.932,08 e rapportando questo valore alla possibile massima durata della concessione come presunta al punto precedente.

7. **AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRESPONSIONE CANONE:** L'importo complessivo dell'appalto, per la concessione di quanto in oggetto per una durata triennale, è pari Euro 1.276.296,24 (A). Tale valore si costituisce dei seguenti importi annui:
   - **Euro 160.432,08/anno oltre IVA, quale canone annuo della concessione posto a base di gara, soggetto a rialzo**;
   - Euro 265.000,00/anno quali costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato prendendo a riferimento il contratto collettivo applicato è CCNL operatori portuali e la durata triennale della concessione. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferma restando la facoltà riconosciuta all'Operatore economico dall'art. 41, comma 14, terzo periodo, del Codice;
   - Euro 0,00/anno quali oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

   Il canone che il concessionario dovrà corrispondere all'amministrazione sarà determinato all'esito della procedura di gara e, comunque, non inferiore a Euro160.432,08

annui, da corrispondersi nelle seguenti modalità:

- un terzo dell'importo totale entro il 15 luglio,

- la seconda rata pari a un terzo entro il 30 settembre

- il saldo dell'importo annuale entro il 01 dicembre. Il concessionario dovrà pagare il canone integrale anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione. È da corrispondere il canone di concessione versato dall'amministrazione comunale stimato in via presuntiva in Euro 30.000,00 annui oltre il canone che l'O.E dovrà corrispondere all'amministrazione comunale

8. **SANZIONE MANCATO PAGAMENTO**: In caso di mancato pagamento del canone di concessione nei termini di cui all'art. 7, così come in caso di pagamento parziale, il concessionario sarà costituito in mora ex lege. Il mancato pagamento anche di una sola rata di canone e delle relative imposte determinerà l'automatica messa in mora del Concessionario, si che senza bisogno di comunicazione od intimazione alcuna, verranno addebitate a carico del concessionario gli interessi moratori sulla somma dovuta a titolo di canone nella misura degli interessi legali, di cui al D.lgs.231/2002, salva la possibilità, per il Comune, di procedere immediatamente alla risoluzione del rapporto per inadempimento degli obblighi contrattuali.
   Inoltre, l'amministrazione avrà il diritto di escutere la polizza fideiussoria di cui all'art. 3, ovvero a prima richiesta previa diffida nei termini e nei modi di cui all'art. 2, anche limitatamente alla singola rata di canone non corrisposta, nei termini dettagliatamente convenuti al precedente punto7.

9. **FACOLTA' DI REVOCA DELLA CONCESSIONE**: l'amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, la concessione nel caso in cui il concessionario non rispetti quanto stabilito nel presente capitolato.

10. **CAUSE DI DECADENZA DALLE CONCESSIONI**: Il concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:
    a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
    b) per omessa gestione e/o sospensione di qualsivoglia servizio nel periodo concordato protratta per almeno sette giorni;
    c) per qualsivoglia violazione e/o inadempimento anche parziale degli obblighi assunti sub. 4;
    d) per mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato;

e) per qualsiasi circostanza prevista dall'art. 190 del Codice.

11. **DIRITTI SULL'AREA IN CONCESSIONE**I miglioramenti e le addizioni eseguiti, anche se autorizzati dall'Amministrazione concedente, nonché l'uso, la determinazione ed il godimento delle aree concesse non conferiscono al concessionario, per quanto lunga possa essere la durata della concessione perché rinnovata, alcun diritto reale al suolo, che rimane sempre ed esclusivamente di libera ed assoluta disponibilità del Comune. Resta in particolare esclusa ad ogni effetto di legge la possibilità del sorgere di un diritto di superficie o altro diritto reale a favore del concessionario o di terzi, anche a titolo di servitù.

12. **SORTEDELLEEVENTUALICOSTRUZIONIALL'ATTODELLACESSAZIONEDELLA CONCESSIONE**: Al termine del periodo di durata della concessione, le opere erette nell'area in concessione demaniale al Comune, complete di tutti gli accessori e pertinenze, restano di assoluta ed esclusiva proprietà del Comune senza che, per questo, spetti al concessionario alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione dei luoghi nel pristino stato, da fare a cura e spese del concessionario, solo se facilmente separabili e senza nocumento per altri beni.

13. **INTRASFERIBILITA' ATTO DI CONCESSIONE**: La concessione non potrà essere trasferita né trasmessa in alcun modo, neppure per successione a causa di morte, sotto pena di decadenza.

14. **FALLIMENTO CONCESSIONARIO- LIQUIDAZIONE E/O CESSAZIONE DELLA SOCIETA'**: In caso di fallimento del concessionario, se il canone non verrà corrisposto dal curatore nel corso della procedura fallimentare, la concessione si riterrà senz'altro risolta, di pieno diritto, previa costituzione in mora, con diffida a mezzo lettera raccomandata. Il curatore non potrà–senza il consenso scritto del Sindaco, sentita la Giunta Municipale ed anche se autorizzato dall'Autorità Giudiziaria –cedere la gestione del servizio a terzi.

15. **ISPEZIONEA REA**: L'amministrazione concedente potrà durante tutto il periodo di durata della concessione ispezionare l'area sia tramite personale all'uopo delegato dall'amministrazione concedente.

16. **NOTIFICHE AL CONCESSIONARIO– FORMA**: Tutti i provvedimenti interessanti il concessionario dovranno essere notificati allo stesso, a cura dell'Amministrazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) oppure a mezzo messo comunale, in doppio originale da cui risulti chiaramente il tenore del provvedimento, l'effettuazione della consegna, la persona del ricevente, la data e la firma del ricevente stesso. La notificazione avverrà di regola nel luogo di esercizio del concessionario presso gli uffici dell'approdo turistico dove sin d'ora il concessionario dichiara di eleggere domicilio. In ogni caso, la notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario è valida ad ogni effetto di legge.

17. **FORO COMPETENTE**: Le parti dichiarano sin d'ora quale foro competente il Tribunale di Vallo della Lucania per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nel corso della durata del rapporto e, comunque conseguente al rapporto in essere.

Fanno parte del presente gli allegati:
1) Planimetria;
2) Regolamento di esercizio e l'uso

COMUNEDICAMEROTA
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DELL'APPRODOTURISTICO

ART.1- INDIVIDUAZIONE DEGLI ORMEGGI.

1.1 -Ormeggiapontiliperunitàdadiportodalleseguenticaratteristicheconcessione demaniale marittima n. 34/2008 e successive, rilasciate dalla Regione Campania e relative allo specchio acqueo di 18.420 mq destinato alle attività di ormeggio ed in particolare a tre pontili, come di seguito descritti:

- n.1 pontile galleggiante di lunghezza pari a 80,00 m e larghezza pari a 2,52 m;
- n.1 pontile galleggiante di lunghezza pari a 124,00 m e larghezza pari a 2,52 m;
- n.1 pontile galleggiante di lunghezza pari a 116,00 m e larghezza pari a 2,52 m;
- le banchine dell'area di porto alla radice dei predetti pontili indicate con il n.14;
- la banchina del molo di sottoflutto (diporto uso commerciale e diporto) rispettivamente distinta al numero 16 e 17 della planimetria generale della concessione del Porto di Camerota;

ART.2- FUNZIONIE SPLETATE DALCOMUNE

2.1 Il Comune sovrintende all'Approdo Turistico e provvede alla Gestione o direttamente con proprio personale o indirettamente tramite imprese di gestione idonee da individuare mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

ART.3- AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO E CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE.

3.1 L'ormeggio e lo stanziamento di tutte le unità ai moli ed ai pontili, sia sullo specchio acqueo che a terra, sono sottoposti alla preventiva e specifica autorizzazione scritta del Gestore.

3.2 È interdetto l'accesso e lo stanziamento in Porto alle unità prive del contrassegno di riconoscimento, rilasciato dal Gestore a seguito del pagamento del canone di ormeggio, salvo cause di forza maggiore.

ART.4- MODIFICHEALREGOLAMENTO.

4.1L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, apportare modifiche, che si rendessero necessarie per mantenere la massima funzionalità, efficienza e sicurezza del porto.

ART.5- ACCESSO AL PORTO.

5.1 L'accesso al porto è consentito, salvo cause di forza maggiore, a tutte le unità a remi o a motore che abbiano una lunghezza inferiore a mt.6,00 un pescaggio inferiore a mt.0,50 e una larghezza di mt. 2,00.

ART.6- DISCIPLINA DEGLIORMEGGI DESTINATI ALLE UNITA'DITRANSITO.

6.1 Chiunque intenda usufruire di ormeggi di transito (vedi art.1) deve presentare richiesta al Gestore, specificandole caratteristiche dell'unità e la prevista durata della stessa.

6.2 La durata massima della sosta delle unità in transito è fissata in giorni5(cinque).

6.3 In caso di effettiva ed attestata ulteriore disponibilità di ormeggio, è consentita la sosta delle unità in transito anche oltre il limite di cui al comma precedente per un periodo di tempo non superiore a 3 (tre) giorni oltre il limite suddetto. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di esaminare ed eventualmente autorizzare richiesta di

deroga dall'osservanza del termine sopraccitato.

6.4 È in facoltà del Gestore destinare al transito gli ormeggi già assegnati e lasciati provvisoriamente liberi dagli utenti. Si considera provvisoriamente lasciato libero l'ormeggio resosi libero per un periodo pari almeno a 48 (quarantotto) ore, l'utente è tenuto a darne comunicazione.

6.5 Servizi di base (obbligatori compresi nella tariffa):
- Predisposizione servizi ormeggio e disormeggio;
- Illuminazione banchina;
- Predisposizione per la raccolta dei rifiuti;
- Servizio antincendio;
- Assistenza all'ormeggio da terra e da mare con idoneo personale;
- Servizio di vigilanza;
- Pulizia specchi acquei portuali;
- Fornitura energia elettrica;
- Fornitura acqua potabile;
- Servizi igienici e docce riservati, salva diversa motivazione, agli utenti; Servizio VHF.

6.6 Alleunitàintransitochehannousufruitodell'ormeggiononèconsentitoritornareprimachesi anotrascorsi10(dieci)giornidalladatadipartenzadidettiormeggi.

ART.7- SERVIZI PORTUALI.

7.1 Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza conferiti per legge, il Gestore a sua cura e responsabilità, eroga nell'ambito del bacino di concessione i seguenti servizi fatto salvo però quanto previsto dall'ultimo comma del successivoart.19:
Assistenza all'armeggio e disormeggio;
- Pulizia specchio acqueo;
- Deposito a terra delle unità (compatibilmente con gli spazi disponibili);
- Predisposizioneemanutenzionediattrezzatureantincendioeconcorsoinfasedipri mointervento;
- Rifornimento idrico;
- Allacciamento elettrico;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Servizio di vigilanza diurna e notturna
- Controllo di sicurezza ormeggi delle unità;
- Pulizia area portuale e raccolta rifiuti e oli esausti e batterie;
- Manutenzione e pulizia servizi igienici riservati agli utenti salvo diversa e motivata disposizione;
- Servizio gru con movimento unità nell'ambito portuale;
- Servizio VHF;
- Divulgazione avvisi urgenti ai naviganti, bollettino meteorologico e ordinanze della Capitaneria di Porto;
- Manutenzioni aree verdi artificiali inserite nell'area portuale;
- Servizio di vigilanza tramite videosorveglianza.

ART.8 – UFFICI E SERVIZI PORTUALI.

8.1 Al fine dell'espletamento dei servizi portuali funzionerà:
- Per il periodo invernale (16/09-31/05) dalle ore 8,00 alle18,00;
- Per il periodo estivo (01/06–15/09) dalle ore 8,00 alle19,00;

un ufficio dell'approdo con il compito di attuare il coordinamento, l'esecuzione e dil controllo dei servizi.

8.2 Il suddetto orario potrà essere variato a seconda delle esigenze di servizio.

ART.9– ASSEGNAZIONI DEGLI ORMEGGI.

9.1 Ciascun utente può essere intestatario di un solo ormeggio.

9.2 I posti di ormeggio di cui al presente articolo sono assegnati soltanto alle unità di lunghezza superiore a m.4,00 ad eccezione dei materiali di proprietà dei pescatori professionisti;

9.3 Ai fini dell'assegnazione del posto di ormeggio, le dimensioni del natante si intendono riferite agli effettivi ingombri compresi quindi: delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuoribordo, terrazzino, poppiero e qualsiasi altra sporgenza con una tolleranza sulla misura del 5%.

9.4 Si riservano n. 5 posti barca peri portatori di handicap.

9.5 il 40% degli ormeggi deve essere assegnato per periodi di un anno, rinnovabili di anno in anno su richiesta, il restante 60% potrà essere assegnato per periodi inferiori all'anno, lasciando comunque precedenza alle eventuali richieste di ormeggi annuali.

9.6 In merito al requisito di proprietà si rinvia alle disposizioni di cui al successivoart.11.

9.7 Gli ormeggi dei residenti sono assegnati dal Gestore in relazione alle dimensioni delle unità, ai proprietari dei natanti sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande *(lista di attesa)* salvo la precedenza delle richieste annuali sulle richieste stagionali.

9.7.1 Le stesse richieste devono essere raccolte in rigoroso ordine cronologico e rese disponibili per ogni verifica o controllo.

9.7.2 Il Gestore ha l'obbligo di assegnare detti ormeggi sulla base della lista.

9.7.3 Il Gestore dovrà predisporre entro il 31 marzo di ogni anno, un particolareggiato piano degli ormeggi per l'utilizzazione razionale dei posti disponibili in relazione alle dimensioni delle unità ospitabili. Detto piano potrà subire modifiche solo a seguito di sopravvenute e impreviste necessità di carattere tecnico.

9.7.4 Per le richieste di assegnazione di ormeggio non accolte dovrà essere redatta apposita graduatoria *(lista di attesa)* in relazione alle dimensioni delle unità: la lista di attesa è "aperta" nel senso che vi saranno inserite, in ordine cronologico, tutte le istanze di ormeggio presentate nel corso dell'anno. Coloro che sono compresi nella lista di attesa dovranno darne conferma al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di poter permanere nella lista suddetta conservando l'anzianità maturata. Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore dovrà redigere una lista di attesa aggiornata e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune e presso la bacheca del porto. Il Gestore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunqueentro15 gg., ogni successiva variazione alla lista stessa.

9.7.5 Nella lista di attesa sono indicate con precisione le caratteristiche principali dell'unità per la quale si richiede la stipula del contratto di ormeggio.

9.7.6 Una volta inserite le dimensioni dell'unità tra i dati contenuti nelle liste di attesa, la

richiesta di modifica delle stesse comporta l'inserimento in coda alla lista stessa.

9.8 All'atto della stipulazione del contratto si ormeggio e, comunque entro30*(trenta)* giorni dalla data della stipula, il contraente deve dimostrare di essere proprietario dell'unità indicata nel contratto, pena la risoluzione del contratto e la correlata immediata decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio.

9.9 Tutti gli utenti devono, al momento del rinnovo del posto barca, presentare i dati identificativi del proprietario e del libretto di circolazione.

9.10 Per le unità non iscritte, la proprietà deve essere comprovata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indicante le caratteristiche tecniche dell'unità, lunghezza e larghezza, per l'individuazione univoca.

9.11 Il rilascio, doloso o colposo, di dati inveritieri, comporta la decadenza al diritto di ormeggio, fermo restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi della normativa vigente.

9.12 Le richieste di rinnovo, nel rispetto delle quote riservate ai residenti, dovranno essere effettuate come segue:
- Per le concessioni annuali e semestrali il rinnovo deve essere richiesto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del contratto;
- Per le concessioni mensili entro il giorno 20 (venti) del mese precedente a quello richiesto.

9.13 Le date sopra indicate potranno essere modificate in base a necessità sopravvenute.

9.14 Per l'assegnazione di ormeggio annuale, semestrale, mensile e giornaliero l'utente dovrà versare il canone anticipatamente al Gestore secondo le modalità stabilite dal Gestore stesso.

ART.10 – OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO.

10.1 L'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnatogli; ugualmente è vietato lo scambio dei posti di ormeggio tra gli assegnatari.

10.2 L'assegnatario non può occupare l'ormeggio con unità diverse da quella per la quale questa è stata assegnata, senza la preventiva autorizzazione del Gestore. In ordine al requisito delle proprietà si rinvia alle disposizioni di cui alsuccessivoart.11.

ART.11-VENDITA DELLE IMBARCAZIONI – REQUISITO DI PROPRIETA'.

11.1 La vendita totale a terzi della unità assegnataria di ormeggio non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

11.2 Qualora l'unità assegnataria per parte dei carati, l'acquirente avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unicamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi sempre alla proprietà dell'unità per almeno12(dodici)carati; e gli risulterà sempre assegnatario dell'ormeggio. La successiva vendita dell'intera quota (dodici carati) o parte di essa da parte dell'assegnatario comporterà la perdita del diritto di ormeggio ed il subentro di altro assegnatario. Qualora la vendita riguardi un posto barca riservato il subentro dovrà avvenire in base all'ordine di precedenza risultante dalla "lista di attesa".
L'assegnatario non perderà comunque il posto barca qualora dimostri al gestore entro 15 giorni dalla vendita o dalla perdita della barca, la proprietà di un nuovo

natante.

11.3 Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio fintanto che almeno 12 (dodici) carati dell'unità rimangano di loro proprietà o di almeno uno di essi, in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente.

11.4 Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte, in tal caso gli eredi diventeranno assegnatari dell'ormeggio sempre che ne diano conferma al Gestore e al Comune qualora si tratti di posto barca riservato.

11.5 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è equiparato al proprietario chiunque abbia la piena disponibilità dell'unità tramite un regolare contratto (leasing, locazione, etc.).

11.6 La cessione della disponibilità dell'unità, come previsto, nel comma precedente, i comporta il trasferimento del posto di ormeggio a similitudine di quanto esposto nel precedente comma11.1; la perdita della stessa, trascorsi15 giorni come da comma 3 art.11punto11.2, comporta la cessazione del diritto al posto di ormeggio ed il subentro di altro assegnatario sulla base dell'ordine di precedenza risultante dalla lista di attesa se trattasi di un posto barca riservato.

ART.12-INADEMPIMENTOALL'OBBLIGODIPAGAMENTODELCANONEDIORMEGGIO.

12.1 All'utente assegnatario che non effettui il pagamento dell'ormeggio (annuale o semestrale) entro i termini fissati dal presente regolamento verrà applicata una mora per ritardato pagamento per i primi 15 gg. Dalla scadenza dell'ormeggio, pari agli interessi legali.

12.2 Il protrarsi dell'inadempimento oltre il 15° giorno comporterà la decadenza automatica del diritto di ormeggio senza preavviso alcuno da parte del Gestore.

12.3 Le norme di cui sopra si applicano anche nell'ipotesi di mancato pagamento di conguagli dovuti.

12.4 In caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio, l'utente è obbligato a rimuovere l'unità e, ove non vi provveda, il Gestore dell'approdo ricorrerà alla rimozione di ufficio (anche al di fuori dell'ambito portuale) con addebito all'utente delle spese e dei rischi, ivi comprese quelle di ricovero e di custodia.

ART.13–TARIFFE.

13.1 Tutte le tariffe non dovranno superare il massimo stabilito nell'allegato A) e sono dettagliate nel tariffario dell'Approdo. Le stesse dal secondo anno di affidamento subiranno l'adeguamento ISTAT.

13.2 Ai cittadini residenti nel Comune di Camerota sarà applicato uno sconto minimo del_____% sull'importo della tariffa.

ART.14-ATTIVITA'VIETATE.

14.1 Nell'ambito del porto turistico è severamente vietato:

- L'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento salvo quelli autorizzati dall'Autorità marittima;

- Gettare in acqua immondizie, olio, nafta e qualsiasi materiale che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale;
- Depositare combustibili di qualunque genere;
- Fare la balneazione e lo sci nautico;
- Praticare la disciplina della pesca con qualsiasi attrezzo;
- Depositare imbarcazioni, carrelli, attrezzature o merci in genere su scali di alaggio, banchine e aree demaniali portuali senza autorizzazione del Gestore;
- Sostare con veicoli di ogni genere su scali di alaggio, sui moli e nelle aree portuali in genere;
- Effettuare lavori subacquei senza possedere i requisiti prescritti dalla legge e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- L'utilizzo improprio delle pompe antincendio;
- L'ingresso e la circolazione da parte di ogni tipo di veicolo, comprese le motociclette, i motorini e le biciclette. È fatta salva la facoltà da parte degli utenti dell'Approdo di accedere al fine di espletare le operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, limitatamente alla zona di alaggio. Il divieto può essere derogato, in ogni caso, per forza maggiore o manifestazioni autorizzate dal Comune; o Effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 68 del codice della navigazione;
- L'ingombro in modo permanente della banchina da parte dei pescatori. Agli stessi è consentito depositare materiali sulla banchina solo per l'occorrenza giornaliera per lo svolgimento della professione;
- L'inquinamento del suolo e la pulizia delle reti da pesca sulle banchine. Su quest'ultime è ammesso il deposito temporaneo delle reti, solo se riposte negli appositi contenitori per il periodo strettamente necessario alle operazioni di imbarco, sbarco e manutenzione.

14.2 È fatto inoltre assoluto divieto di effettuare lavori con fiamma e usare fiamme libere nell'arca portuale senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, usare cavi elettrici non a norma e/o lasciare le unità allacciate alla rete elettrica incustodite.

ART.15-GLI ORMEGGI.

15.1 Tutte le unità dovranno essere ormeggiate di prua.

15.2 È facoltà del Gestore, per motivi urgenti di sicurezza, cambiare in qualsiasi momento il posto di ormeggio delle unità, in tal caso la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'unità con il proprio equipaggio.

15.3 Nel caso in cui l'unità sia sprovvista di equipaggio e/o il proprietario si trovi nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà eccezionalmente il Gestore con il proprio personale a spese e sotto la responsabilità del proprietario.

15.4 Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte con cavi di idonea dimensione e robustezza ed avere in opera idonei parabordi su entrambi i lati.

15.5 Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell'ancora, se non in caso di immediata e reale necessità.

15.6 Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in efficienza e controllare periodicamente le proprie sistemazioni di ormeggio:
- catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili galleggianti e altri arredi di banchina.

ART.16 - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.

16.1 Tutte le unità ormeggiate in porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, galleggiabilità e di protezione contro gli incendi accertati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia e devono essere inoltre assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto.

16.1.1 Il Gestore è tenuto a segnalare all'Autorità Marittima ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti; a sua volta la Capitaneria di porto si esprimerà definitivamenteinmeritoentro15(quindici) giorni.

16.1.2 Acquisito il giudizio definitivo della Capitaneria, di cui al paragrafo precedente o, decorso inutilmente il termine per il rilascio dello stesso, il Gestore è autorizzato ad intimare agli assegnatari un congruo termine entro il quale le unità non rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 16.1, devono provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza richieste dallo stesso paragrafo. Qualora gli intimati non ottemperassero entro il predetto termine il Gestore potrà procedere direttamente alla rimozione dell'unità con totale addebito delle spese a carico degli assegnatari.

16.2 Tutte le unità ormeggiate devono inoltre avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.

16.3 Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.

16.4 E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti etc.).

16.5 Tutteleunitàormeggiatedovrannoessereadeguatamenteprotettecontrolecorrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti agli ormeggi vicini. Il Gestore è autorizzato ad adottare le procedure previste dai precedenti paragrafi 16.1.1 e 16.1.2 nei confronti delle unità che non rispettino le presenti disposizioni.

ART.17 – NORME ANTINQUINAMENTO.

17.1 Irifiutiprodottidalleunitàormeggiateinportodevonoesseresistematiinidoneisacchettiben chiusiemessineicassonetti di raccolta posizionati in porto.

17.2 A cura del Gestore dovrà essere conferito l'incarico di procedere al ritiro degli olii usati aduna ditta debitamente 'autorizzata ai sensi della vigente normativa. La ditta predetta è altresì autorizzata a sistemare in porto, in zone concordate con il Gestore Porto e con l'Amministrazione Comunale, gli idonei contenitori nei quali gli stessi utenti dovranno versare gli oli usati e solo questi, nel rispetto della vigente normativa.

ART.18 – NORME DI COMPORTAMENTO.

18.1 È d'obbligo per gli utenti dell'Approdo il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

a) Velocità: la velocità delle unità nell'ambito dell'approdo, in entrata e in uscita dallo stesso, deve essere ridotto al minimo indispensabile per manovrare o comunque non superare i 3nodi.
b) Precedenza: le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno precedenza su quelle in entrata.
c) Abbandono: le unità lasciate in abbandono verranno rimosse d'ufficio con

tutte le spese inerenti a carico dell'unità.

d) Inquinamento acustico: le prove dei motori (da effettuarsi sempre con elica disinserita) e qualsiasi altro rumore molesto sono vietati:
   - prima delle ore 10,00;
   - dalle ore 13,00 alle ore 15,30;
   - dopo le ore 20,00.

18.2 Il reiterato e/o il grave inadempimento agli obblighi di cui sopra comporta la decadenza automatica dal diritto di ormeggio.

ART.19-RESPONSABILITA'.

19.1 L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle imbarcazioni, doganali, di pulizia e sicurezza.

19.2 Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità nell'espletamento dei servizi in appalto il Comune è manlevato da qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mente gli appaltatori, e comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative nell'ambito portuale, oltre tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per ogni servizio di cui sono responsabili.

ART.20-AREA DI SOSTA PER LAVORI.

20.1 L'utilizzo dell'area di carenaggio per l'effettuazione di lavori di piccola manutenzione ordinaria, o per l'esecuzione di visite di sicurezza, è consentito agli utenti solo previa autorizzazione del gestore con esclusione del periodo 01 giugno - 30 settembre, in base allo spazio al momento disponibile.

20.2 La richiesta deve essere presentata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo da richiedersi al Gestore e specificando, in particolare, il giorno di inizio ed il giorno ultimo di occupazione dell'area di carenaggio.

20.3 I lavori di manutenzione alle imbarcazioni possono essere eseguiti o dal personale del porto o da meccanici di fiducia degli utenti.

20.4 Le imbarcazioni potranno sostare per i suddetti lavori per un periodo massimo di 5 giorni.

20.5 Durante l'esecuzione dei lavori devono osservare scrupolosamente ogni disposizione di legge e norme di prevenzione, infortuni nel lavoro, sicurezza e tutela ambientale.

ART.21-PARCHEGGI RISERVATI.

21.1 È severamente vietato a coloro che non siano autorizzati l'utilizzo dei due parcheggi riservati al Gestore e al Comune, situati in sinistra della scala principale davanti al centro servizi.

ART.22-NORME TRANSITORIE E FINALI.

22.1 Ferme restando le presenti disposizioni è facoltà del concessionario di regolare convenzionalmente i rimanenti aspetti del rapporto contrattuale con l'utente.

22.2 In deroga a quanto stabilito nel presente regolamento è consentito, per chi sia già assegnatario di posto di ormeggio, di continuare ad occupare lo stesso, anche se le

dimensioni della propria unità non rientrano in quelle stabilite per quell'ormeggio (vedasi precedente art.1). Il Gestore dovrà provvedere, appena se ne verifichi la possibilità, a trasferire l'utente ad un altro ormeggio destinato alla categoria dell'unità (vedasi il già citatoart.1).

22.3 Quando il posto di ormeggio di cui al precedente comma verrà lasciato libero lo stesso dovrà essere assegnato al primo della lista di attesa, sempre compatibilmente con le dimensioni individuate per quell'ormeggio dal precedenteart.1.

ART.23 – ENTRATA IN VIGORE.

23.1 Il presente regolamento entrerà in vigore insieme alla delibera di approvazione, dopo lapubblicazionedi10giorniall'AlboPretorio del Comune.

Allegato A):

Tariffe:

LISTINO ANNUALI O STAGIONALI

LUNGHEZZA IMBARCAZIONE	ANNUALE	STAGIONALE
Fino a 8 mt.	1900,00 €	3.150,00 €
Fino a 9 mt.	4.600,00 €	3.450,00 €
Fino a 10 mt.	5.200,00 €	3.750,00 €
Fino a 11 mt.	5.400,00 €	4.050,00 €
Fino a12 mt.	5.800 00 €	4.350,00€
Fino a 13 mt.	6.300,00 €	4.650,00 €
Fino a 14 mt.	7.750,00 €	4.950,00 €
Fino a 15 mt.	8.250,00 €	5.250,00 €
Fino a 16 mt.	8.750,00 €	5.850,00 €
Fino a 17 mt.	11.400 00 €	
Fino a8 mt.	12.550,00€	
Fino a 19 mt.	13.700,00€	
Fino a 20 mt.	14.850,00 €	

LISTINO PONTILI

LUNGHEZZA IMBARCAZIONE	AGOSTO	ALTA STAGIONE	MEDIA STAGIONE	BASSA STAGIONE
Fino a 8 mt.		65,00 €	48,00€	27,00 €
Fin° a 9 mt.	90,00 €	75,00€	51,00 €	31,50€
Fino a 10 mt.	110,00 €	90,00€	63,00€	34,50€
Firma 11 mt.	120,00 €	100,00€	88,00 €	50,00 €
Fino a II mt.	135,00 €	115,00€	94 00 €	56,00 €
Fino a 13 mt.	150,00 €	175,00€	100 00 €	62,00€
Fino a 14 mt.	165,00 €	135,00€	108,00 €	66,00€
Fino a 15 rant.	180,00 €	155,00€	116,00 €	70,00 €
Fino a 16 mt.	205,00 €	175,00€	130,00 €	76,00 €
Fino a 17 mt.	220,00 €	195,00€	150,00 €	86,00 €
Fino a 18 mt.	250,00 €	220,00€	158,00 €	96,00 €
Fino a 19 mt.	310,00 €	260,00€	192,00 €	116,00 €
Fino a 20 mt.	345,00 €	300,00€	200,00 €	126,00 €
Fino a 21 mt.	380,00 €	320,00€	220,00 €	146,00 €
Fino a 22 mt.	400,00 €	340,00€	240,00 €	166,00 €
Fino a 23 mt.	435,00 €	360,00€	260,00 €	186,00 €
Fino a 24 mt.	470,00 €	380,00€	280,00 €	206,00€

N.B.: i suddetti prezzi sono esclusi di I.V.A.

PASQUALE LEONE
07.06.2024
10:27:42
UTC